CAMERA DEI DEPUTATI N. **2581**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RADUZZI

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernenti l'esercizio delle attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio, nonché introduzione dell'articolo 120-*bis* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il termine per la registrazione dei dati relativi al comportamento debitorio

Presentata il 10 luglio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge introduce una serie di modifiche alle disposizioni concernenti l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio, disciplinata dal testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato « testo unico », nonché in materia di protezione dei dati personali nei contratti di credito ai consumatori, previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, allo scopo di riformare l'attuale quadro regolatorio, sia nei riguardi dei soggetti operanti nel settore finanziario, sia in tema di tutela dei consumatori, nel delicato settore del credito al consumo e dei relativi rapporti contrattuali.

In particolare, si intende rafforzare la principale funzione economica e finanziaria dell'intermediazione svolta dagli operatori del credito, in particolare dai piccoli agenti e dai mediatori creditizi, nonché rendere più equilibrato il sistema normativo nei confronti di tali figure professionali, che affrontano quotidianamente innumerevoli difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro, a seguito dell'attuale quadro normativo del credito al consumo, che appare indubbiamente sbilanciato e concentrato in pochi grandi gruppi finanziari e che necessita, peraltro, di essere aggiornato rispetto alle attuali esigenze del contesto socio-economico.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, interviene nell'ambito del mandato attualmente previsto per gli agenti in attività finanziaria. In particolare, si sostituisce il comma 4 dell'articolo 128-*quater* del testo unico, al fine di eliminare l'obbligo del mandato esclusivo per gli agenti finanziari, in modo da ampliare l'offerta alla clientela di prodotti finanziari e favorire, al contempo, la concorrenza, a garanzia del consumatore finale. L'intervento normativo si rende necessario in quanto l'agente in attività finanziaria può disporre di un solo prodotto finanziario per categoria, fino a un massimo di tre prodotti, in un'epoca nella quale *internet* offre, invece, un'immensa gamma di prodotti. Consentire, pertanto, agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi di operare nel settore del credito con la libertà del plurimandato, in linea con quanto previsto negli altri Paesi europei, consentirebbe di offrire una maggiore gamma di prodotti finanziari e favorirebbe la concorrenza tra i produttori, a garanzia del consumatore finale, rispetto alle vigenti disposizioni, che limitano la sfera operativa dell'agente in attività finanziaria.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge, sostituendo il comma 4 dell'articolo 128-*sexies* del testo unico, rafforza le norme che prevedono che il mediatore creditizio e il consulente svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possono compromettere l'indipendenza, come convenzioni e accordi commerciali.

Infine, la lettera *c)* del medesimo comma 1 dell'articolo 1 abroga l'articolo 128-*octies* del testo unico in materia di incompatibilità. Al riguardo, l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), istituito ai sensi dell'articolo 128-*undecies* del testo unico e sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, in più occasioni ha rilevato la necessità di un intervento normativo, in quanto la collaborazione tra gli iscritti all'OAM rappresenta indubbiamente una pratica illegale. Un agente in attività finanziaria non può, infatti, segnalare l'attività svolta da un mediatore creditizio, e viceversa, oppure segnalare un altro agente in attività finanziaria, in quanto violerebbe il principio di incompatibilità tra le figure professionali. Pertanto, con l'abrogazione del citato articolo 128-*octies* del testo unico si intende innalzare i livelli di crescita e competitività delle attività finanziarie e di mediazione creditizia, al fine di garantire un mercato più libero, equo e solidale.

L'articolo 2 intende ampliare l'attuale perimetro normativo che individua l'esercizio abusivo dell'attività finanziaria e delle società di mediazione. Attraverso la modifica dell'articolo 140-*bis* del testo unico si prevede l'inasprimento delle sanzioni penali previste per l'esercizio abusivo dell'attività, al fine di contrastare tale pratica illegale, particolarmente diffusa nel nostro Paese, da parte di soggetti non abilitati a svolgere tale professione, anche a causa della complicità di soggetti terzi, oggi non sanzionabili. Si stima, al riguardo, che l'abusivismo generi un'evasione fiscale di oltre 2 miliardi di euro l'anno.

L'articolo 3 prevede l'adozione di un protocollo d'intesa promosso dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, tra le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, l'Associazione bancaria italiana e l'OAM, al fine di promuovere iniziative periodiche per pubblicizzare gli effetti economici negativi e distorsivi per il mercato dell'esercizio abusivo dell'attività di agente finanziario o di mediatore creditizio, nonché le sue conseguenze sfavorevoli nei confronti dei consumatori e degli operatori del settore del credito.

L'articolo 4 interviene sul codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, per quanto riguarda la conservazione e l'aggiornamento dei dati riferiti alle informazioni creditizie. A tal fine, si prevede l'introduzione dell'articolo 120-*bis* del citato codice, che prevede, per le società che gestiscono i sistemi di informazioni creditizie, l'obbligo di registrare la regolarizzazione della posizione debitoria entro trenta giorni dal pagamento.

Il panorama attuale desta forte preoccupazione, se si valuta che milioni di italiani e migliaia di piccole e medie imprese

risultano segnalati dalle società che gestiscono le banche dati di CRIF, CTC, EXPERIAN, le cui quote di maggioranza, per alcune di esse, appaiono di non semplice identificazione e che continuano a fornire dati non positivi, nettamente oltre i termini previsti, relativi a circa 6 milioni di consumatori italiani e a migliaia di piccole e medie imprese, che, invece, hanno regolarizzato la propria posizione debitoria da tempo senza che gli istituti di credito o le società finanziarie avessero nulla a pretendere.

Si intende, pertanto, interrompere un'anomalia normativa e un atteggiamento scarsamente corretto da parte di tali aziende specializzate, che persiste nel nostro Paese da troppo tempo e le cui ripercussioni nei riguardi dei consumatori, sia dal punto di vista morale che sotto il profilo economico, determinano evidenti difficoltà anche nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

In conclusione, la presente iniziativa legislativa intende adeguare l'attuale normativa in materia di esercizio dell'attività finanziaria e della professione di mediatore nel settore del credito, nella consapevolezza che il quadro di regole esistenti, nel corso degli anni, si è rivelato « chiuso » e obsoleto, e ha recato vantaggio solo a una limitata platea di società legate al credito, penalizzando, pertanto, una vasta parte di piccoli operatori del settore e, soprattutto, il consumatore finale. Al contempo, attraverso le novelle apportate al testo unico, si perfeziona l'operatività degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori del credito, innalzando il regime sanzionatorio nei confronti di coloro che svolgono tale professione in forma abusiva nel nostro Paese, e si prevede la soppressione dell'incompatibilità per l'attività svolta e l'abolizione del monomandato, unitamente a misure volte a favorire l'indipendenza di tali figure professionali. Il quadro degli interventi previsti si completa, infine, con l'aggiornamento dei dati riferiti alle informazioni creditizie, a sostegno dei consumatori corretti. Dall'effettiva introduzione delle norme previste dalla presente proposta di legge non potranno, pertanto, che determinarsi effetti socio-economici durevoli e positivi, di crescita del sistema Paese e di stimolo della domanda interna.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Disposizioni sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 128-*quater* è sostituito dal seguente:

« *4*. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di uno o più intermediari »;

b) il comma 4 dell'articolo 128-*sexies* è sostituito dal seguente:

« *4*. Il mediatore creditizio e il prestatore di servizi di consulenza di cui al comma 2-*bis* svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da convenzioni, accordi commerciali o altri rapporti che possano comprometterne l'indipendenza »;

c) l'articolo 128-*octies* è abrogato.

Art. 2.

(Sanzioni per l'esercizio abusivo delle attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio)

1. All'articolo 140-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329 » sono sostituite dalle seguenti: « da cinque a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Chiunque dà mandato di esercitare o permette di esercitare professionalmente in suo nome, nei confronti del pubblico, l'attività di agente in attività finanziaria a un soggetto non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, è punito con le pene previste dal comma 1 del presente articolo »;

c) al comma 2, le parole: « da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329 » sono sostituite dalle seguenti: « da cinque a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Alla condanna per i reati previsti dai commi 1, 1-*bis* e 2 consegue sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni ».

Art. 3.

(Iniziative per l'informazione del pubblico)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, promuove l'adozione di un protocollo d'intesa tra l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni di categoria del settore più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere iniziative periodiche per informare il pubblico sugli effetti economici negativi e distorsivi per il mercato derivanti dall'esercizio abusivo delle attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio, nonché sulle conseguenze sfavorevoli derivanti da tale pratica illegale nei confronti dei consumatori e degli operatori del settore del credito.

Art. 4.

(Termine per la registrazione dei dati relativi al comportamento debitorio)

1. Al titolo IX della parte II del codice in materia di protezione dei dati personali, di

cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il capo I è aggiunto il seguente:

« CAPO I-*bis*

BANCHE E CREDITO

Art. 120-*bis*. – *(Registrazione dei dati relativi al comportamento debitorio) – 1.* I dati relativi alla regolarizzazione dei ritardi di pagamento, intervenuta successivamente alla loro scadenza, sono registrati dai soggetti gestori di sistemi di informazioni creditizie entro trenta giorni dalla data in cui il debitore ha regolarizzato il pagamento ».

PAGINA BIANCA

18PDL0108090